Comune di Farini (Prov. PC)

TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE D SPAZIED AREE PUBBLICHE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le circolari del ministero delle finanze n. 1 e n. 13/E rispettivamente in data 15 gennaio e 25 marzo 1994;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto il regolamento generale per la riscossione delle entrate comunali adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;

Visto to statuto comunale;

RENDE NOTO

che il 31 corrente mese scade il termine per il versamento diretto della tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche relativa all'anno corrente. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il termine per il versamento della tassa, in unica soluzione, scade il 30 aprile di ciascun anno.

Il versamento del tributo deve essere effettuato mediante:

- conto corrente postale su appositi bollettini a disposizione presso l'ufficio postale e l'ufficio tributi di questo
- direttamente presso la tesoreria comunale;
- Versamento su conto corrente postale n. 14523294 intestato a Comune di Farini Servizio Tesoreria;

L'ufficio comunale tributi è a disposizione per qualsivoglia chiarimento.

Questo manifesto, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, lì 15 gennaio 2013

PROT N. 263

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Art. 50 - Denuncia e versamento della tassa.

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 39 devono presentare al comune o alla provincia, aventi diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rifascio dell'atto di concessione e, comunque, non cittre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune o dalla provincia e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi difici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non susriste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non susrifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per te variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere errettuati emuo il su giugno dell'anno successivo.

4. (comma così modificato dall'art. 3-bis del D.L. 27 agosto 1994, n. 515) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postati intestato al comune o alla provincia, ovvero direttamente presso le tescrerie comunati con modalità che verrenno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, anche mediante conto corrente postate, con arrotondamento a 0,52 Euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,26 Euro o per eccesso se è superiore. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerni al Ministro delle finanze, di concerni casi il Ministro della proprie della della comunicazioni sono determinate le caratteristiche della

caso di attioamento in concessione, ai concessionario dei comune, ariche mediante cuito corrente postale, con arrotondamento a 0,25 Euro per difetto se la frazione non è superiorie a 0,26 Euro o per eccesso se è superiore. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non ottre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

5-bis. (Comma aggiunto con l'art. 10, c. 1-ter, del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26) La tassa, se d'importo superiore a 256 Euro, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno interiormento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni sessese, qualora i l'occupazione abbia inizio successivamente ai 31 lugito, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di

cui al presente comma si applicano anche in case sensi dell'articolo 45, comma 8. di riscossione mediante convenzione ai omissis.

Art. 53 - Sanzioni ed interessi. (Articolo così sostituito dall'art. 12 lett. c) del D.Lgs. 18 dicembre

Art. 53 - Sanzioni ed interessi. (Articolo così sostituito dell'art. 12 tett. c) dei DLLgs. To circemore 1997, n. 473)

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di 51 Euro.

2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquenta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da 51 a 258 Euro.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

4. (Comma abrogato dall'art. 1, c. 172.b, della legge 27 dicembre 2008, n. 296).

4-bis. (Comma aggiunto dall'art. 1, c. 480.d, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dall'art. 1, c. 176.a, 176.a, della legge 27 dicembre 2008, n. 296).

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Art. 1, comma 165. 146. Le misure annua degli interessi è determinata, da clascuri ente impositore, nei limiti di tra punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interessa legale. Gli inferessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorranza del giorno in cui sono divenuti essigibili. Interessi nelle stessa misura spattano al contribueme per le somme ad esso dovute a decorrere della data dell'esaguito versamento.

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Art. 13 - Ritardati od omessi versamenti diretti.

1. (comma così modificato dell'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99) Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a sato dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casì l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-bre del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nei termine previsto.

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stat tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.